SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero della Giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62/L

Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», corredato delle relative note.

01A3199

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 marzo 2001, n. **74.**

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità ed oggetto).

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del *Club* alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

ART. 2.

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale).

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.

ART. 3.

(Attività del CNSAS).

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

ART. 4.

(Attività specialistiche).

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

ART. 5.

(Scuole nazionali).

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;

c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;

f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;

g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

ART. 6.

(Figure professionali specialistiche).

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

a) tecnico di soccorso alpino;

b) tecnico di elisoccorso;

c) unità cinofila da valanga;

d) unità cinofila da ricerca in superficie;

e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

g) tecnico di soccorso speleologico;

h) tecnico di soccorso in forra;

i) direttore delle operazioni di soccorso.

ART. 7.

(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

ART. 8.

(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: « 1.000 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 800 milioni annue », e le parole: « 500 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni annue ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 900 milioni », le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni » e le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6800):

Presentato dall'on. DETOMAS ed altri il 23 febbraio 2000.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 2 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 4 ottobre 2000; il 21 dicembre 2000; il 23, 24 gennaio 2001; il 21 febbraio 2001; il 7 marzo 2001.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, l'8 marzo 2001.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato l'8 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5043):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato l'8 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, commi 2 e 4:

— La legge n. 91 del 1963 reca: «Riordinamento del Club alpino italiano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 26 febbraio 1963.

— La legge n. 225 del 1992 reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.».

Nota all'art. 8, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 162 del 1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. *(Omissis).*

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.».

Nota all'art. 8, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 162 del 1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.».

01G0129

LEGGE 21 marzo 2001, n. **75.**

Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Potenziamento della dotazione organica nel profilo professionale di vigile del fuoco

1. Al fine di fronteggiare le urgenti necessità di servizio, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di ulteriori trecentocinquantatre posti nel profilo professionale di vigile del fuoco.

2. Alla copertura del 25 per cento dei posti di cui al comma 1, si provvede utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per esami, a centottantaquattro posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998.

3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7581):

Presentato dal Ministro dell'interno (BIANCO) il 1° febbraio 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 13 e 22 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 23 febbraio 2001 (atto n. 7581/*A*- relatore on. MASELLI).

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 1° marzo 2001.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa ed approvato il 1° marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5028):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede deliberante, il 6 marzo 2001 con parere della commissione 5ª.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione in sede deliberante, il 7 marzo 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione in sede deliberante, il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 1 *(Potenziamento delle dotazioni organiche).* — 7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3, si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto):

«Art. 1 *(Incremento e ripianamento degli organici).* 3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari inservizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999, viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000, è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all' 1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001, deve essere realizzata

una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti, Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica fiinzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico, il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis.* E consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis.* Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis,* 3, 3-*bis* e 3-*ter,* per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter.* Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle

amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma, sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995, avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999, è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

01G0130

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **76.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356, recante: «Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»;

Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 1.

1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Articolo 1-*bis.* — 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4-*bis.* — Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qua-

lora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Articolo 11-*bis* (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *(Nomina a vice sovrintendente).* — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera *a),* seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera *b).*

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera *b)».*

Art. 4.

1. La lettera *c)* del primo capoverso della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente:

«*c)* è stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconosci-

mento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione».

2. Il quinto capoverso della lettera *d),* del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, è sostituito dal seguente:

«5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.».

Art. 5.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente lettera:

e-bis) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Articolo 19-*bis* (Emolumento pensionabile).

1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.».

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera:

h) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Articolo 21-*bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo).* — 1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.».

Art. 7.

1. Il terzo capoverso della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente:

«3. Al concorso di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.».

Art. 8.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

c-*bis)* la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

«*c)* sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.».

Art. 9.

1. Al primo capoverso della lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.».

Art. 10.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

d-*bis)* dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Articolo 28-*bis (Emolumento pensionabile)*. — 1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.».

Art. 11.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente lettera:

e-*bis)* dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Articolo 29-*bis (Emolumento pensionabile)*. — 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3».

Art. 12.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30 *(Promozione ad ispettore capo)*. — 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

Art. 13.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

g) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Articolo 30.1 *(Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)*. — 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una san-

zione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.».

Art. 14.

1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.».

Art. 15.

1. Alla allinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli».

2. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante l'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo le parole «decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 30-*ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori).* — 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 30-*quater (Ispettore superiore "sostituto commissario")* — 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario».

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di «sostituto commissario» di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di «sostituto commissario» decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori «sostituti commissario» da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori «sostituti commissario» sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Articolo 30-*quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi).* — 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-*ter* e 30-*quater* sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».

Art. 16.

1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata dal presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri già previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996.

2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-*bis* e 21-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-*bis* e 21-*bis* citati al comma 1 del presente articolo.

3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-*bis* e 21-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Art. 19.

1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-*bis* e 29-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli articoli 5 ed 11 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-*bis* e 29-*bis* citati al comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 10 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-*bis* citato al comma 1 del presente articolo.

Art. 21.

1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-*ter* e 30-*quater* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di «sostituto commissario».

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.

4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di «sostituto commissario», di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «sostituto com-

missario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.

6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-*ter,* commi 1 e 2, 30-*quater,* commi 2 e 3, e 30-*quinquies,* comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto.

7. (soppresso).

Art. 22.

1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruuppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermità elencate nell'articolo 123 del citato decreto legislativo.

Art. 23.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, è corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

Art. 24.

1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA A
(richiamata dall'articolo 16)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-*bis* DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121

	Livello	Scatti gerarchici (1)	Scatti aggiuntivi (1)
Ruolo degli ispettori:			
Ispettore superiore «sostituto commissario»	VII *bis*	0	2 (*)
Ispettore superiore	VII *bis*	0	1 (**)
Ispettore superiore	VII *bis*	0	
Ispettore capo	VII	0	
Ispettore	VI *bis*	1	
Vice ispettore	VI	2	
Ruolo dei Sovrintendenti:			
Sovrintendente capo	VI *bis*	0	1 (***)
Sovrintendente capo	VI *bis*	0	
Sovrintendente	VI	1	
Vice sovrintendente	VI	0	
Ruolo degli Agenti e degli Assistenti:			
Assistente capo	V	3	1 (****)
Assistente capo	V	3	
Assistente	V	2	
Agente scelto	V	1	
Agente	V	0	

(*) Art. 30-*quater* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(**) Art. 30-*ter* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(***) Art. 21-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
(****) Art. 11-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI *bis*, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.):

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A .decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.):

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):

«Art. 8 *(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.».

— Si riporta il testo dei commi 9 e 11 dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a), b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000. n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 2000. n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».

«Art. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000. n. 78 per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificati dall'art. 1-*bis*, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 5 *(Nomina ad allievo agente di polizia).* — 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.

4-bis. *Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.*

5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 (5). Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al primo comma, dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975. n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al secondo comma dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo».

«Art. 7 *(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).* — 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino il primo ciclo;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001):

«1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Nomina ad assistente).* — 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.»;

b) nell'art. 11, le parole «abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero» sono soppresse;

c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi;

d) dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

*«Art. 11-*bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo). *— 1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono»;*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;*

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam *riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.».*

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)* e *b)* dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.».

— Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.».

«Art. 95 *(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 16 *(Istruzione e formazione professionale).* — 1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.

2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

5. Alla commissione paritetica competono altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.

7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, vedi note all'art. 6.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 15, comma 1 lettera *a)* e *b)* della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 3. — 1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 15, comma 4, le parole «di rilevante dimensione» sono soppresse;

b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). — *1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:*

a) *nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.*

b) *nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.*

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a)*, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera* b)*.*

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) *rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera* b).».

c) l'art. 17 è soppresso;

d) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Dimissioni dal corso).* — 1. È dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di dovere, assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. *Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.*».

e) l'art. 19 è soppresso;

e-bis) *dopo l'art. 19 è inserito il seguente:*

«*Art. 19*-bis (Emolumento pensionabile). — *1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di L. 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.*».

f) nell'art. 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «sette anni»;

g) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Promozione a sovrintendente capo)*. — 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.».

h) *dopo l'art. 21 è inserito il seguente:*

«*Art. 21*-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo). — *1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.*

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam *riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.*».

— Per il testo del comma 1, lettera *a)* e *b)* dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

— Su riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.):

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.):

«Art. 5. — 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi, per titoli ed esami, previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-*bis.* Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), vedi note all'art. 13.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 4. — 1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (*Ruolo degli ispettori*). — 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore;

b) ispettore;

c) ispettore capo;

d) ispettore superiore.";

b) al comma 2 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dai provveditore regionale o dal Dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura.

Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguita di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero per fine pena.";

c) l'art. 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 *(Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria).* — 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:

a) concorso pubblico;

b) concorso interno per titoli di servizio ed esami.

2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 28.

3. *Al concorso di cui al comma 1, lettera* a)*, del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:*

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

4. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermo restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono nominati allievi vice ispettori.

c-bis) *la lettera* c) *del comma 1 dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:*

c) *sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.*».

d) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 *(Nomina a vice ispettore).* — 1. La nomina a vice ispettore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei pasti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.

7. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.".

d-bis) *dopo l'art. 28 è inserito il seguente:*

"*Art. 28*-bis (Emolumento pensionabile). — *1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buanuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3";*

e) l'art. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 (*Promozione ad ispettore*). — 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.".

e-bis) dopo l'art. 29 è inserito il seguente:

«*Art. 29*-bis (Emolumento pensionabile). — *1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio, nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" è attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.*";

f) l'art. 30 è sostituito dal seguente:

«*Art. 30* (Promozione ad ispettore capo) — *1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettiva servizio nella qualifica stessa";*

g) dopo l'art. 30 è inserito il seguente:

"*Art. 30.1 (*Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo*). — 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono" e che, non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sattoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3".*».

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, vedi note all'art. 15.

Note all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 5. — 1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo l'art. 30, *sono inseriti i seguenti articoli:*

"Art. 30-*bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).* — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) *per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.*

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro della giustizia.".

"*Art. 30*-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). — *1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a 'buono'.*

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.".*

"*Art. 30*-quater (Ispettore superiore 'sostituto commissario'). — *1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di 'sostituto commissario'.*

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a 'ottimo' o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di 'sostituto commissario' di cui al comma 1 avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto*

previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di 'sostituto commissario' decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1º gennaio di ogni anno.

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori 'sostituti commissario' da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori 'sostituti commissario' sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.".

"*Art. 30*-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). — *1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30*-ter *e 30*-quater *sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".*

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 marzo 1990, n. 55, vedi note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 21:

— Si riporta il comma 1, lettera *a),* dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria):

«1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1º settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;».

— Si riporta il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200:

«1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero:

a) omissis;

b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca: Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«Art. 5 *(Nomina ad allievo agente di polizia).* — 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.

5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della Forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.».

— Si riporta il testo degli articoli 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«Art. 122 *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi).* — 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di Polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice

ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.».

«Art. 124 *(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali).* — 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.».

«Art. 125 *(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente).* — 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti e dall'ambiente di lavoro.».

Nota all'art. 23:

— Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 (1-/circ).):

«Art. 38 *(Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85).* — 1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di L. 660.000 non cumulabili.

3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.».

Nota all'art. 24:

— Per il testo del comma 9, lettera *b),* dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedi note alle premesse.

01G0132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77.

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attività giornalistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Definizioni

1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.

2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:

a) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

b) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate;

c) «Autorità nazionale di regolamentazione», di seguito denominata «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) «organismo con significativo potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

CAPO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE

Art. 2.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.

3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a:

a) assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi;

b) garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti;

d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

Art. 3.

Condizioni di fornitura di una rete aperta

1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorità ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di tele-

comunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalità determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.

Art. 4.

Riferimenti normativi

1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:

a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;

b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;

c) norme e specifiche nazionali.

3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti.

4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei servizi, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

Informazioni

1. L'Autorità può richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE

Art. 6.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonché la disponibilità su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. L'Autorità provvede affinché in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.

Art. 7.

Disponibilità delle informazioni

1. L'Autorità provvede affinché le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonché ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorità. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'Autorità notifica alla Commissione europea le modalità secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.

Art. 8.

Informazioni sulle condizioni di fornitura

1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno:

a) informazioni sulle modalità di richiesta;

b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il termine di fornitura previsto;

c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo è stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione;

e) le modalità di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 9.

Condizioni per la cessazione delle offerte

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta può essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorità e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorità giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorità qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.

Art. 10.

Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali

1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorità con apposito provvedimento. Non può essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni.

2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorità rende note con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.

3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue:

a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorità l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio;

b) mantenimento dell'integrità della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformità alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non è ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrità della rete, fintantoché sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;

c) interoperabilità dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non può essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilità dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale;

d) protezione dei dati: l'Autorità può limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata.

4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia più conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata può essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della linea affittata è ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.

Art. 11.

Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità europea.

2. L'Autorità promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.

3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.

4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.

Art. 12.

Controllo dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate, in base ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorità può autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa è esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualità con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.

3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, può modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorità.

Art. 13.

Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;

b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;

c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da più organismi possono essere applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metà circuito.

2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:

a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione;

b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:

1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;

2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro.

3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorità previa informazione alla Commissione europea.

4. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.

5. L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

6. L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.

Art. 14.

Notifiche e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6.

2. L'Autorità provvede affinché siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

3. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.

Art. 15.

Procedura di conciliazione

1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorità.

2. Se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, può ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorità ed alla Commissione europea.

3. L'Autorità, se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, può rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ad)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto.

4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione.

CAPO IV
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE

Sezione I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 16.

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

2. Il presente capo intende assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.

3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.

4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.

Sezione II
FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

Art. 17.

Disponibilità dei servizi

1. L'Autorità garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonché per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorità assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle

condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

2. L'Autorità è tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.

Art. 18.

Meccanismi di finanziamento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorità applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.

2. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

3. L'Autorità può stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilità relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.

Art. 19.

Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

1. L'Autorità è tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, più operatori affinché sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.

Art. 20.

Servizi elenchi abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

2. L'Autorità garantisce che:

a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, e aggiornati periodicamente;

c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.

Art. 21.

Posti telefonici pubblici a pagamento

1. L'Autorità garantisce la disponibilità sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorità può non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purché accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili.

2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilità di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

Art. 22.

Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali

1. L'Autorità può adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Sezione III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO RETI TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E MOBILI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Art. 23.

Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, a meno che essi non decidano diversamente;

c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 24.

Contratti

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilità al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. L'Autorità ha la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 25.

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorità le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorità prima di essere introdotte. L'Autorità può fissare un termine di preavviso adeguato.

3. L'Autorità cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Autorità, che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.

Art. 26.

Qualità del servizio

1. L'Autorità può fissare i parametri di qualità dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.

2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorità, su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorità può chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi.

3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorità pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.

4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorità può adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata.

5. L'Autorità può incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.

Art. 27.

Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorità istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilità del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione.

2. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.

5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorità rende note, con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.

6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti. L'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

b) mantenimento dell'integrità della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

c) interoperabilità dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia;

d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998;

e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 28.

Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché sia garantita, da uno o più operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilità di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresì le misure necessarie ad assicurare la disponibilità dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorità può autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

Art. 29.

Fornitura di servizi supplementari

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorità prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

3. L'Autorità stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Qualora il servizio di portabilità del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinché, per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorità provvede affinché eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.

Art. 30.

Accesso speciale alla rete

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorità prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso è tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorità di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.

4. L'Autorità può intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. L'Autorità può intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dall'Autorità sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3.

7. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorità, su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.

Art. 31.

Condizioni economiche

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorità fa sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettività, trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste.

5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorità.

6. L'Autorità può autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 32.

Principi contabili

1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità.

2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorità la descrizione del sistema di contabilità di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorità trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi.

3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorità informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 33.

Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

2. L'Autorità può richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.

Art. 34.

Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche

1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.

2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

Art. 35.

Mancato pagamento delle fatture

1. L'Autorità prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 36.

Consultazione delle parti interessate

1. L'Autorità tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

Art. 37.

Notifica e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare.

2. L'Autorità notifica inoltre alla Commissione europea:

a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo;

b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6;

c) gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 19.

3. L'Autorità, su richiesta della Commissione europea, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

Art. 38.

Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilità di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilità dell'Autorità di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorità. L'Autorità stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorità i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale è fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di più Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorità e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorità può ricorrere alla stessa procedura di conciliazione.

4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 39.

Ricorsi

1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 40.

Abrogazioni

1. È abrogato il punto 1.11 dell'allegato *F* al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 41.

Modifica degli allegati

1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 79

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 1)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA DI UNA RETE APERTA

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta deve essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete.

Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete:

a) per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;
b) per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;
c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi agli standards degli organismi europei di normalizzazione, in particolare dell'ETSI, e tener conto degli indirizzi degli organismi internazionali di normalizzazione, in particolare dell'ITU-T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione.

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:

- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete.

b) Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:

1) condizioni di accesso alla rete,
2) condizioni di uso in compartecipazione,
3) condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.

3. Principi armonizzati delle condizioni economiche di offerta.

Le condizioni economiche di offerta debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, comma 1.

Ciò implica in particolare che:

a) le condizioni economiche debbono essere basate su criteri obiettivi e fintantoché non si realizzi un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono essere orientate ai costi; qualora un organismo non detenga più una quota importante del mercato in oggetto, l'Autorità può non tener più conto del requisito dell'orientamento ai costi;
b) le condizioni economiche debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;
c) per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le condizioni economiche debbono essere sufficientemente scorporate, in base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;
d) le condizioni economiche debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono esistere differenti condizioni economiche, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione.

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.
Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi.
Inoltre, l'assegnazione di numeri/denominazioni deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato l'Autorità è tenuta a:

a) garantire, in base ai principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;
b) garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;
c) garantire che i piani nazionali attinenti le telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
d) garantire l'effettiva attuazione della portabilità del numero, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fornitori;
e) garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;
f) fissare condizioni per l'utilizzazione di piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quanto sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

5. Accesso alle frequenze.

L'Autorità assicura che l'accesso alle frequenze è concesso tramite licenza individuale, sulla base della disponibilità prevista dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Laddove nulla contrasti con le esigenze nazionali, tale piano tiene conto della risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni.

ALLEGATO II
(articolo 7, comma 1)

INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE

Le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento devono essere presentate secondo il modello indicato di seguito.

A. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la legge 21 giugno 1986, n. 317, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

B. Condizioni economiche

Nelle condizioni economiche devono essere inclusi i costi sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, i canoni periodici ed altre quote. Devono essere indicati i casi in cui le condizioni economiche sono differenziate, per esempio, in base alla qualità del servizio o al numero di linee affittate fornite ad un utente (forniture forfettarie).

C. Condizioni di fornitura

Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 8, comma 1.

D. Autorizzazioni

Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni di autorizzazione generale o di licenza individuale devono fornire un quadro completo dei fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:

1) condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 10;
2) elenco dei documenti contenenti condizioni di autorizzazione generale o licenza individuale per gli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sottostare.

ALLEGATO III
(articolo 11, comma 1)

INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE
CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifica di interfaccia	Tipi di collegamento e specifiche di prestazione
larghezza di banda vocale analogica di qualità ordinaria	2 fili – ETS 300 448 4 fili – ETS 300 451	2 fili – ETS 300 448 4 fili – ETS 300 451
larghezza di banda vocale analogica di qualità speciale	2 fili – ETS 300 449 4 fili - ETS 300 452	2 fili – ETS 300 449 4 fili – ETS 300 452
Numerica a 64 kbit/s	ETS 300 288 ETS 300 288/ A1	ETS 300 289
Numerica a 2048 kbit/s non strutturata	ETS 300 418	ETS 300 247 ETS 300 247/ A1
Numerica a 2048 kbit/s strutturata	ETS 300 418	ETS 300 419

ALLEGATO IV
(articolo 11, comma 2)

TIPI SUPPLEMENTARI DI LINEE AFFITTATE

	Caratteristiche tecniche	
Tipo di linea affittata	Specifiche di presentazione dell'interfaccia	Caratteristiche di collegamento e specifiche di prestazione
34.368 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
34.368 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
139.264 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
139.264 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
155 Mbit/s numerica (STM-1)	Basate su ITU-T G.708	Basate su ITU-T G.708

ALLEGATO V
(articoli 28 e 29)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
PARTE 1

Prestazioni di cui all'articolo 28, comma 1:

a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impegnano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual-tone multifrequency), con le tonalità definita nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) Blocco selettivo di chiamata

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

PARTE 2

Elenco dei servizi di cui all'articolo 29, comma 1:

a) identificazione della linea chiamante

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

b) Selezione diretta (DDI – direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) Trasferimento automatico di chiamata

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, in Italia o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente)

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

PARTE 3

Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2:

a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/"numeri verdi"

Tali servizi, denominati a seconda dei casi "numeri verdi", "servizi di chiamata gratuiti", includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) Servizi a costi ripartiti.

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.

c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria.

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria.

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

e) Accesso ai servizi tramite operatore di altri Stati membri.

Gli utenti possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro dell'UE.

f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.

Possibilità per gli utenti di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di uno Stato membro dell'UE.
Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

ALLEGATO VI
(articolo 25, comma 2)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITA'

E' necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

(a) interfaccia per linea singola;
(b) interfaccia per più linee;
(c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
(d) altre interfacce comunemente fornite;

per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

(a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
(b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;
(c) altre interfacce comunemente fornite;
(d) qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente all'Autorità come prescritto all'articolo 25, comma 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente l'Autorità stessa di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali. A richiesta, l'Autorità rende disponibili queste ultime informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

ALLEGATO VII
(articolo 26, comma 2)

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITA' DEL SERVIZIO: DEFINIZIONI E METODI DI MISURA

INDICATORE	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	La stessa dei servizi con operatori	Lo stesso dei servizi con operatori
Percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionante	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Accuratezza della fatturazione	cfr.nota 2	cfr.nota 2

Nota 1
Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2
Accuratezza della fatturazione: in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.».

Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *am)*:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)-al) (omissis);

am) «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.».

Note all'art. 3.

— L'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:

a) - b) omissis;

c) «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse a memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;».

— L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, è il seguente:

«Art. 10. — 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'art. 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura:

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.».

Note all'art. 15:

— L'art. 1, comma 1, lettera *ad),* del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) - ac) (omissis);

ad) «comitato ONP», il comitato di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;».

— L'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 è il seguente:

«9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere».

Note all'art. 18:

— L'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 3. *(Servizio universale)* — 1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprendente:

a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:

1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;

2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;

3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;

4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;

5) la fornitura dei servizi tramite operatore;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;

b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.

8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:

a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;

b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;

c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;

d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera *f).*

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.

10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*. Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il

costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.

11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.

— L'art. 5 del decreto del Ministero delle comunicazioni 10 marzo 1998 recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 5. (*Modalità di finanziamento)* — 1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento stesso e dall'art. 4 del presente provvedimento.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui all'art. 3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;

c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata dal soggetto di cui alla lettera *b)*, indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni;

e) può stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto delle prescrizioni già contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 citato in premessa;

f) al fine di quanto previsto alla lettera *g)*, tiene conto del costo del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;

g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'art. 3;

h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 2 del presente provvedimento;

i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera *h)* i dati, previsti dall'allegato *A*, relativi all'esercizio quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'art. 2, secondo le modalità di cui all'allegato;

k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera *j)*;

l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun soggetto debitore sulla base di quanto disposto alla lettera *j)*.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:

a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) a segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte di soggetti debitori;

c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera *a)*;

d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.».

Note all'art. 19:

— Si vedano note all'art. 18.

Note all'art. 20:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica».

Note all'art. 21:

— La decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concerne l'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza.

Note all'art. 27:

— Si veda in note all'art. 20.

Note all'art. 28:

— Si veda in note all'art. 20.

Note all'art. 29:

— Si veda in note all'art. 20.

Note all'art. 31:

— L'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera *a)*, condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.».

Note all'art. 38:

— Si vedano note all'art. 15.

Note all'art. 39:

— L'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.».

— La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa».

Nota all'art. 40:

— L'allegato *F* al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

ALLEGATO *F*

CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI

1. In generale le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare:

1.1 le esigenze fondamentali;

1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici:

1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza; in particolare nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico:

1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione

1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:

1.5.1. l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati;

1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere le controversie;

1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;

1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;

1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati;

1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;

1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;

1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili;

1.11. *(abrogato).*

2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1. possono riguardare;

2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;

2.2. la copertura geografica e della popolazione;

2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;

2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;

2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonché l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;

2.6. fornitura del servizio universale;

2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;

2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;

2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;

2.10. la fornitura di linee affittate;

2.11. gli standard tecnici e di qualità definiti dall'Autorità.

Nota all'allegato II - Punto A:

— La legge 21 giugno 1986, n. 17, reca: «Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

01G0131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 141/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 312 del 16 febbraio 1999, con il quale la Reckitt & Colmann Products Ltd Damson Lanehull HU8 7DS UK è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Gaviscon Advance» con le specificazioni di seguito indicate:

«Gaviscon Advance»

Sospensione orale 1.000 mg + 200 mg 10 ml flacone 500 ml - AIC n. 034248068/M (in base 10) 10P5D4 (in base 32);

Sospensione orale 1.000 mg + 200 mg 10 ml flacone 180 ml - AIC n. 034248070/M (in base 10) 10P5D6 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità:

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di Mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996:

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GAVISCON ADVANCE è classificata come segue:

Sospensione orale 1000 mg + 200 mg 10 ml flacone 500 ml - AIC n. 034248068/M (in base 10) 10P5D4 (in base 32)

Classe «A»

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 15.754 (ex factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 26.000 (iva inclusa);

Sospensione orale 1000 mg + 200 mg 10 ml flacone 180 ml - AIC n. 034248070/M (in base 10) 10P5D6 (in base 32).

Classe A

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.362 (ex factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 10.500 (iva inclusa);

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colmann Products Ltd Damson Lanehull HU8 7DS UK.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3161

DECRETO 15 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Preterax». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 142/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 361 del 26 luglio 1999 con il quale la Les Laboratoires Servier è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Preterax» con le specificazioni di seguito indicate:

«Preterax»

30 Compresse 2 MG + 0,625 MG Blister - AIC n. 034236048/M (in base 10) 1ONTNJ (in base 32);

Classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di Mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333;

Visto il parere espresso in data 23/24 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco:

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PRETERAX è classificata come segue:

«Preterax»

30 compresse 2 mg + 0,625 mg Blister - AIC n. 034236048/M (in base 10) 1ONTNJ (in base 32);

Classe «A»

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.325 (ex factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 55.000 (iva inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla validità del presente decreto.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3162

DECRETO 15 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Prelectal». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 143/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 362 del 26 luglio 1999, con il quale l'Istituto farmacologico biolologico Stroder è stato autorizzato ad immettere in commercio la specialità medicinale «Prelectal» con le specificazioni di seguito indicate:

«Prelectal»

30 compresse 2 mg + 0,625 mg Blister

AIC n. 034234043/M (in base 10) 1ONRPV (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 23/24 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PRELECTAL è classificata come segue:

«Prelectal»

30 Compresse 2 MG + 0,625 MG Blister

AIC n. 034234043/M (in base 10) 1ONRPV (in base 32);

Classe A

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.325 (ex factory, Iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 55.000 (Iva inclusa);

Titolare A.I.C.: Istituto farmacologico biologico «Stroder».

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3159

DECRETO 15 febbraio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Balzide». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 145/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 282 del 14 dicembre 1998, con il quale la Società Menarini International operations Luxembourg SA è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Balzide» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

56 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858010/M 1098GU (in base 32);

112 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32);

130 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858034/M 1098HL (in base 32);

224 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858046/M 1098HY (in base 32);

260 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858059/M 1098JF (in base 32);

780 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858073/M 1098JT (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio n. 333:

Visto il parere espresso in data 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale BALZIDE è classificata come segue:

112 capsule rigide 750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32).

Classe A

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 66.650 (ex factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 110.000 (iva inclusa);

Titolare A.I.C: Menanini International Operations Louxembourg SA

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3160

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 marzo 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, concernente la «Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della sopra citata direttiva 91/440/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle suddette direttive 95/18/CE e 95/19/CE;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, recante «Determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

Considerato che le predette direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, attuate dai suddetti provvedimenti n. 227 del 1998 e n. 146 del 1999, disciplinano l'istituzione di una licenza, valida in ambito comunitario, per le imprese ferroviarie che effettuano il trasporto combinato internazionale di merci e per le associazioni internazionali di imprese che effettuano trasporto internazionale, estendendo l'utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a tutte le imprese in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998 prevede che, per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, deve essere corrisposto un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura e determinato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del gestore dell'infrastruttura, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che si rende necessario garantire lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario in coerenza con il quadro di liberalizzazione regolata introdotto dalla normativa comunitaria e che a tal fine deve essere applicato il canone determinato dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, ai sensi del predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998;

Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 43-T prevede, peraltro, in conformità al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, l'entrata in vigore del canone a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Considerata l'impossibilità di procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del predetto provvedimento, in quanto tale procedura non è prevista dalle citate direttive ed è preclusa dalle disposizioni comunitarie che disciplinano la pubblicazione dei diversi atti nella stessa Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Considerato che la predetta previsione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, determina, pertanto, per la parte in cui condiziona l'operatività della tariffa in esame alla pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, la diretta violazione sia delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie che impongono agli Stati membri di adottare in modo univoco le tariffe in esame, sia delle disposizioni comunitarie che disciplinano la pubblicazione delle diverse tipologie di atti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Vista la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea che, con sentenza 2216/1989 (causa 103/88 Fratelli Costanzo S.p.a. contro comune di Milano) e con successive numerose decisioni, ha riconosciuto il dovere dell'amministrazione nazionale di procedere alla disapplicazione delle norme interne incompatibili con le disposizioni comunitarie;

Ritenuta la necessità di non dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, per la parte in esame;

Ritenuto pertanto necessario di dover procedere alla modifica del decreto 21 marzo 2000, n. 43-T, art. 9, per la parte in cui attua la disposizione da ultimo citata;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, le parole: «e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» sono soppresse.

Roma, 11 marzo 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

01A3170

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 marzo 2001.

Programma Tetti fotovoltaici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione «produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il Libro Bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 70.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, con il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare termico;

Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica;

Considerato che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovaltaici operanti in connessione alla rete di distribuzione elettrica viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e in particolare l'art. 10, con il quale sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro, l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kw, connessi alla rete di distribuzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

Ritenuto opportuno avviare, in attuazione della citata delibera CIPE 6 agosto 1999, azioni dirette alla diffusione della tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia;

Considerato che l'art. 29, comma 2, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce allo Stato il compito di fissare gli obiettivi e i programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili;

Considerato che, comunque, in attuazione delle disposizioni di programmazione e di attuazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni svolgono le funzioni amministrative relative alla gestione di numerosi programmi concernenti l'incentivazione delle fonti rinnovabili, e che pertanto è necessario che le stesse siano coinvolte nell'attuazione del programma in questione;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica e che, pertanto, in considerazione della consolidata competenza dell'Ente in materia di tecnologia e impianti fotovoltaici, è opportuno affidare ad esso il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del programma di sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica;

Visto l'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dell'ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonché per definire le modalità di collaborazione dell'ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2000, n. 99/SIAR/2000, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2001, registro n. 1, foglio n. 115;

Ritenuto di dover recepire alcune puntuali osservazioni elaborate dai rappresentanti regionali nell'incontro svoltisi il 14 marzo 2001 presso il Ministero dell'industria con il Coordinamento interregionale energia e il Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Per le motivazioni citate in premessa il decreto (99/2000/SIAR) risulta così modificato

Art. 2.

Programma «Tetti fotovoltaici»

Il presente decreto definisce e avvia il programma «Tetti fotovoltaici», finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma è organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici presso strutture edilizie di loro proprietà o sulle quali esercitano un altro diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sarà determinata anche in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Ministero.

Art. 3.

Funzione dell'ENEA

Al fine di conseguire la migliore riuscita dell'iniziativa, la fase di avvio dell'iniziativa stessa (durata prevista due anni) sarà accompagnata, sia da un insieme di attività collaterali di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del programma, sia da un'adeguata attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione su sistemi e componenti fotovoltaici per l'integrazione nell'edilizia.

Tali attività, come meglio descritte nei successivi articoli del presente decreto, saranno svolte dall'ENEA, nell'ambito di un apposito atto integrativo, all'Accordo di programma tra questo Ministero e l'ENEA.

Art. 4.

Soggetti destinatari del Programma

I comuni capoluogo di provincia — esclusi quelli di Trento e Bolzano — quei comuni in cui insistono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge n. 394/1991, le province, le università statali e gli enti pubblici di ricerca sono i destinatari del sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Tutti i soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno pertanto rispondere al bando che sarà emesso a cura di questo Ministero.

Tutti i soggetti pubblici e privati che intendano avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi pubblici che saranno emessi da quelle regioni e province autonome italiane che avranno aderito al sottoprogramma indirizzato ai soggetti medesimi.

Titolo I

SOTTOPROGRAMMA RIVOLTO AI SOGGETTI PUBBLICI

Art. 5.

Entità del contributo pubblico

L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'ambiente, è inizialmente fissata — fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato — nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa). Verranno finanziate le richieste presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del Ministero di cui al successivo art. 6 e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno distribuite alle regioni che aderiscono al sottoprogramma di cui al successivo Titolo II. Pertanto, allo scadere del termine previsto dei novanta giorni, le domande di contributo dovranno essere inviate agli uffici regionali di competenza secondo le modalità individuate dalle regioni stesse.

Art. 6.

Criteri generali di partecipazione

Le modalità di partecipazione saranno oggetto di apposito bando che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura di questo Ministero.

Le richieste di finanziamento dovranno indicare gli interventi che si intendono realizzare, in accordo con le specifiche tecniche elaborate dall'ENEA (che saranno riportate nel suddetto bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno della quota a carico del soggetto pubblico richiedente e dell'impegno a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici anni.

Gli impianti dovranno essere installati su strutture edilizie dei comuni, delle province, delle università e degli enti pubblici di ricerca di cui al precedente art. 4, incluse le strutture di enti o aziende di proprietà comunale.

I beneficiari del contributo pubblico dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte secondo le modalità indicate nel bando di cui sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I beneficiari

dovranno, altresi favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo, degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del sottoprogramma.

Art. 7.

Costo del sottoprogramma

Il costo del sottoprogramma per il Ministero dell'ambiente è determinato in lire 20.000 milioni.

Titolo II

SOTTOPROGRAMMA RIVOLTO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

Art. 8.

Entità dei finanziamenti pubblici

Ciascuna regione e provincia autonoma italiana potrà acquisire il diritto, aderendo al sottoprogramma, all'assegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al successivo art. 10, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovrà costituire parte del contributo pubblico in conto capitale, che sarà erogato a parziale copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici.

L'ammontare complessivo del contributo pubblico è, infatti, l'unione del cofinanziamento da parte della regione/provincia autonoma nella misura del 30% dell'importo costituente il contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento statale) per la quota restante.

L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dalla regione/provincia autonoma è inizialmente fissata — fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato — nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).

Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kw il costo massimo, riconosciuto dal programma, è fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kw installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kw, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

$$C = 13{,}5 + 10/P$$

ove:

c'è il costo massimo, riconosciuto dal programma, in milioni di lire/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

Art. 9.

Criteri generali di adesione al sottoprogramma

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al sottoprogramma.

Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le regioni e le province autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. In relazioni alle domande pervenute, verranno ripartiti i finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni che hanno aderito al programma.

Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno assunto da parte del competente organo regionale/provinciale relativamente al proprio cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo assestamento di bilancio. Una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle regioni/province autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli impianti.

Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà predisporre, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.

Le regioni e le province autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte nel corso del sottoprogramma e dovranno trasmettere all'ENEA le informazioni relative alle domande, specificando i dati tecnici degli impianti approvati. Le regioni e le province autonome dovranno altresi favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del sottoprogramma.

Art. 10.

Costo del sottoprogramma

Il costo del sottoprogramma per il Ministero dell'ambiente è determinato in lire 40.000 milioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11.

Costo del programma e delle attività ENEA

Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente risulta pari a lire 60.000 milioni, quale somma dei costi dei due sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per l'importo di 52.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 2000, prot GAB/DEC/0099/2000, e per il restante importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/-DEC/0126/2000.

Il costo delle attività ENEA, di cui al precedente art. 2, è determinato in lire 4.500 milioni, dei quali 2.500 milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dell'ENEA i restanti 2.000 milioni.

Art. 12.

Assunzione di impegno

Per le finalità di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 99/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 62.500 milioni a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 205-17

01A3359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare, nel 2001, dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 147/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso questo comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame del presente comitato;

Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 sopra richiamata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla citata delibera n. 63 del 9 luglio 1998;

Vista altresì la propria delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale è stato approvato il regolamento interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera della citata V commissione permanente adottata nella riunione del 15 dicembre 2000 su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, concernente l'individuazione dei Paesi ammessi a beneficiare, nel 2001, dei contributi previsti dalla citata legge n. 212/1992, e successive modificazioni;

Delibera:

Nel corso del 2001 i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni richiamata in premessa, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbai-

jan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica federale di Iugoslavia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 115

01A3116

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assegnazione delle risorse previste dalla delibera C.I.P.E. 4 agosto 2000 finalizzate all'attuazione del progetto Ape - Appennino parco d'Europa. (Deliberazione n. 4/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 84 del 4 agosto 2000, con la quale, tra l'altro, è stato accantonato l'importo di 35 miliardi di lire per il cofinanziamento del programma d'azione «Progetto Appennino parco d'Europa» (APE), oggetto dell'accordo sottoscritto il 1° aprile 1999 dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Abruzzo, capofila delle regioni territorialmente interessate;

Vista l'intesa raggiunta il 24 gennaio 2001 tra il Ministero delll'ambiente, le regioni interessate, l'UPI, l'UNCEM e la Federparchi per l'attuazione di quattro progetti pilota, rientranti nella prima fase del programma APE;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente pervenuta in data 25 gennaio 2001 che, stante l'avvenuta sottoscrizione dell'intesa, sollecita l'adozione dei conseguenti adempimenti da parte di questo Comitato;

Considerato che gli interventi previsti dalla predetta intesa versano in una fase progettuale preliminare e che le risorse previste a titolo di cofinanziamento sono riportate a titolo indicativo, senza che siano finora intervenute in merito decisioni giuridicamente vincolanti da parte delle competenti amministrazioni;

Ritenuto tuttavia opportuno dare una risposta urgente agli impegni previsti dall'intesa citata, recuperando a questo Comitato l'attività istruttoria già demandata dalla delibera 84/2000 alla commissione sviluppo sostenibile e attribuendo al Ministero dell'ambiente l'attento monitoraggio dei quattro progetti pilota, oggetto dell'intesa stessa;

Considerato che sussistono, già in fase attuativa o semplicemente programmatoria, una molteplicità di iniziative poste in essere da amministrazioni centrali, regionali o locali per lo sviluppo del sistema territoriale appenninico, con ricorso a finanziamenti pubblici;

Ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito di questo Comitato, un tavolo di confronto per la ricognizione di tutte le iniziative in essere e per l'eventuale predisposizione di un piano integrato di sviluppo del sistema territoriale appenninico con la partecipazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate al problema;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il Tesoro, bilancio e programmazione economica;

Delibera:

1) La somma di 35 miliardi di lire, già accantonata con la delibera n. 84/2000 per le finalità specificate in premessa, è così ripartita tra i sottoelencati progetti pilota:

Una città di villaggi tra Padana e Tirreno (capofila Toscana) (cofinanziamento 5 miliardi di lire)	L.	4.250.000.000
Infrastrutturazione ambientale Valle Sentino (capofila Abruzzo) (cofinanziamento 1 miliardo di lire)	L.	1.000.000.000
Le vie materiali e immateriali della transumanza (capofila Abruzzo) (cofinanziamento 15 miliardi di lire)	L.	15.000.000.000
Appennino meridionale: il monachesimo e il latifondo agrario, ivi compresa la via istmica e antica Lucania (capofila Calabria) (cofinanziamento 25 miliardi di lire)	L.	14.750.000.000

2) Il Ministero dell'ambiente acquisirà prioritariamente i progetti di cui al precedente punto 1) in forma definitiva, corredati dal cronoprogramma delle attività, dal piano economico-finanziario e dai provvedimenti, giuridicamente vincolanti, per la messa a disposizione dei programmati cofinanziamenti. Lo stesso Ministero stabilirà le modalità di erogazione dei fondi destinati ai predetti interventi, correlandole ai tempi di realizzazione e dandone comunicazione a questo Comitato;

3) Il Ministero dell'ambiente provvederà ad un costante monitoraggio dell'attuazione dei quattro progetti pilota, relazionando a questo Comitato ad avvenuto completamento degli interventi o, precedentemente, in caso di impedimenti realizzativi;

4) Al fine di poter disporre in tempi brevi di una generale ricognizione sugli interventi (in essere o programmati) diretti allo sviluppo del sistema territoriale appenninico e finanziati in tutto o in parte con fondi pubblici nazionali, comunitari, regionali o locali, è istituito presso questo Comitato un tavolo di confronto tra tutte le parti interessate (amministrazioni centrali, regionali e locali, enti, associazioni). Il tavolo, presieduto dal direttore generale del Servizio per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti sopra indicati, individuati con decreto direttoriale della segreteria di questo Comitato, provvederà alla predetta ricognizione entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, avvalendosi anche delle competenti strutture informatiche. In tale sede sarà altresì valutata l'opportunità di predisporre un piano generale di sviluppo dell'area appenninica.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 168

01A3468

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 667/87. Opere per il disinquinamento della costiera sorrentina e amalfitana - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 5/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 667/87 stipulata, in data 27 ottobre 1988, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Campania, regolante il finanziamento di L. 24.850 milioni per la realizzazione delle opere per il disinquinamento della costiera sorrentina e amalfitana;

Vista la nota n. 3131 del 13 maggio 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione, concernenti: miglioramento del sistema di scarico nel comune di Furore, completamento delle opere di bonifica del fiordo, prolungamento delle opere di protezione delle condotte sottomarine nel comune di Capri;

Considerato che per l'esecuzione delle opere in variante si rende necessario un maggiore tempo utile di mesi trentasei;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 667/87 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

2. Di accordare una proroga dei termini convenzionali di trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
	(Valori in milioni di lire)		
Lavori ed espropri	20.643	17.869	17.598
Imprevisti	1.238	4.093	3.559
Lievitazione prezzi	0	0	0
Spese generali	2.145	1.975	2.110
I.V.A.	824	913	1.583
TOTALE	24.850	24.850	24.850

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 130

01A3115

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente assegnazione agli istituti zooprofilattici delle somme occorrenti per l'applicazione del contratto per la dirigenza medica e veterinaria. (Deliberazione n. 7/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali ed in particolare l'art. 2 che equipara le qualifiche del personale di detti istituti a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

Vista la propria delibera n. 53 del 25 maggio 2000 relativa al Fondo sanitario nazionale 2000, parte corrente, con la quale veniva accantonato l'importo complessivo di 158,5 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministero della sanità del 29 gennaio 2001, con la quale si evidenzia la necessità di utilizzare quota parte del predetto accantonamento per le esigenze finanziarie derivanti dal contratto della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001;

Vista l'intesa espressa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 gennaio 2001;

Delibera:

A valere sulle disponibilità accantonate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - è assegnata agli istituti zooprofilattici la somma di 16,2 miliardi di lire (euro 8.366.601,76) per l'applicazione del contratto per la dirigenza medica e veterinaria, con gli importi indicati nell'allegata tabella che la parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 166

ALLEGATO

Riparto finanziamento 2000 per gli oneri contrattuali degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituti	Importi in lire
TORINO	1.324.000.000
BRESCIA	3.223.000.000
PADOVA	1.589.000.000
PERUGIA	1.328.000.000
ROMA	2.067.000.000
TERAMO	1.536.000.000
PORTICI	945.000.000
FOGGIA	969.000.000
PALERMO	1.652.000.000
SASSARI	1.567.000.000
TOTALE	**16.200.000.000**
pari a Euro	8.366.601,76

01A3469

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Fondo sanitario nazionale 1999 - Parte corrente. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 8/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate alla scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle Regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carica del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);

Vista la delibera n. 127 del 6 agosto 1999 di questo Comitato relativa al Fondo sanitario nazionale 1999, di ripartizione quota di parte corrente, con la quale è stata accantonata la somma di 3.451,473 miliardi di lire in attesa di successive proposte da parte del Ministero della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma di 95 miliardi di lire, di cui 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;

Considerato che su detta proposta la Conferenza Stato-Regioni aveva espresso l'intesa nella seduta del 21 dicembre 2000;

Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della sanità di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota è subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo di tale condizione;

Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei medesimi criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare:

per un importo di 35 miliardi di lire, tenendo conto del numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per le malattie infettive aggiornati all'anno 1998) e del numero dei casi di AIDS (aggiornati al 30 giugno 2000) pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%;

per il rimanente importo di 60 miliardi di lire, sulla base della distribuzione territoriale del complessivo numero di 2.100 posti di assistenza domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e al numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali.

Delibera:

1) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 95 miliardi di lire (euro 49.063.405,41) così finalizzata:

35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.

2) La quota relativa alla regione Sicilia verrà erogata dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanità farà pervenire la comunicazione relativa all'avvenuta attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima.

3) Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 167

ALLEGATO

FSN 1999- Finanziamento interventi legge 135/90

(importi in milioni di lire)

Regioni	CORSI DI FORMAZIONE (35 mld.)			TRATTAMENTO DOMICILIARE (60 mld.)			TOTALE lire
	PL mal. inf.ve	Malati	TOTALE	PL teorici dom.re	Malati	TOTALE	
PIEMONTE	349	909	2.411	150	909	4.195	6.606
LOMBARDIA	705	4.213	6.665	707	4.213	19.617	26.282
VENETO	320	780	2.170	123	780	3.514	5.684
LIGURIA	196	745	1.531	125	745	3.469	5.000
EMILIA .ROM.	397	1.219	2.882	204	1.219	5.667	8.549
TOSCANA	335	871	2.313	129	871	3.800	6.113
UMBRIA	58	137	390	12	137	474	864
MARCHE	135	250	856	35	250	1.061	1.917
LAZIO	608	2.038	4.543	275	2.038	8.492	13.035
ABRUZZO	133	132	757	15	132	508	1.265
MOLISE	22	11	117	1	11	39	156
CAMPANIA	624	869	3.738	68	869	2.888	6.626
PUGLIA	430	706	2.657	57	706	2.373	5.030
BASILICATA	99	46	524	4	46	159	683
CALABRIA	144	172	841	18	172	639	1.480
SICILIA (*)	327	442	1.950	43	442	1.596	3.546
SARDEGNA (*)	79	351	655	50	351	1.509	2.164
TOTALE	4.961	13.892	35.000	2.017	13.892	60.000	95.000
						pari a Euro	49.063.405,41

(*) Al netto delle ritenute di legge.

01A3470

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 21 marzo 2001.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 13029).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre agosto 2000 - gennaio 2001;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999. L'elenco, aggiornato alla data del 31 gennaio 2001, comprende n. 124 soggetti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 21 marzo 2001

p. *Il Presidente:* BRAGANTINI

ALLEGATO

CONSOB
Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazioni ex articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999
(Situazione al 31/01/2001)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AMIR SPA - RIMINI	obbl. n.cv.
2	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
3	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
4	B. ANTONIANA POP. VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord. - obbl. cv.
5	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
6	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord.
7	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
10	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
11	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
12	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
13	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
14	B. DEL SALENTO - CREDITO POP. SALENTINO - BANCA 121 SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
15	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
16	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
17	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
18	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
19	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
20	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
21	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
22	B. DI ROMAGNA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
23	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
24	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
25	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
26	B. POP. ARIANO VALLE UFITA SCARL - ARIANO IRPINO (AV)	azioni ord.
27	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
28	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
29	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
30	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
31	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
32	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
33	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
34	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
35	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
36	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
37	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
38	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
39	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
40	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
41	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
42	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
43	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SPA - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
44	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
45	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
46	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
47	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
48	B. POP. DI FERRARA E ROVIGO SPA - FERRARA	azioni ord.
49	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
50	B. POP. DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
51	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
52	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
53	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
54	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
55	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
56	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
57	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
58	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
59	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
60	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
61	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
62	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
63	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
64	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
65	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
66	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
67	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
68	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
69	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
70	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
71	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
72	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
73	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
74	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
75	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
76	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
77	B. SVILUPPO SPA - ROMA	azioni priv.
78	CARDINE BANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
79	CARIVERONA BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
80	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
81	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
82	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
83	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
84	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
85	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
86	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
87	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
88	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.
89	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
90	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
91	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
92	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
93	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
94	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.
95	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
96	COFIRI-SOVIS SPA - NAPOLI	azioni ord.
97	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
98	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
99	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
100	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
101	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
102	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
103	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
104	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
105	EUROSVILUPPO SPA - MILANO	azioni ord.
106	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
107	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
108	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
109	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
110	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
111	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
112	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
113	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
114	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
115	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
116	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
117	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
118	SANITA' SPA - ROMA	azioni ord.
119	SOCIETA' CESENATE CORSE AL TROTTO SPA - CESENA	azioni ord.
120	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA- ROMA	azioni ord.
121	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
122	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. n.cv.
123	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
124	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

01A3458

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 marzo 2001.

Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 58/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2001,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00) l'Autorità determina, entro il 28 febbraio 2001, il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD) per l'anno termico 2001-2002;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 è istituito con decorrenza dal 1° luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione);

ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;

esercenti e associazioni di categoria hanno trasmesso all'Autorità, con riferimento, in particolare, ad alcuni ambiti tariffari le cui variazioni tariffarie previste dal regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 non risultano coerenti rispetto ai livelli tariffari previsti per il periodo successivo dalla medesima deliberazione, numerose segnalazioni;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista:

la deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01 (di seguito deliberazione n. 4/01), recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001;

la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 25/01 (di seguito: deliberazione n. 25/01) recante la proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001 di cui all'art. 18, comma 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;

Considerato che i costi unitari elevati che si determinano nei primi anni dell'attività di distribuzione, in condizioni di bassa densità di utenza o di consumo, possono penalizzare le aree nelle quali sia in corso la metanizzazione;

Ritenuto che:

sia opportuno modificare la disciplina afferente le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del fondo di compensazione parziale, a beneficio di ambiti tariffari con elevati costi unitari delle attività di distribuzione, con particolare riferimento al rapporto tra il valore della quota QFNC e il vincolo sui ricavi di cui alla deliberazione n. 237/00;

siano necessarie alcune modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 237/00 anche a seguito delle segnalazioni di cui in premessa;

sia altresì necessario che le variazioni tariffarie che si determineranno in conseguenza dell'applicazione del regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 siano coerenti con i livelli tariffari previsti dalla medesima deliberazione per il periodo successivo;

sia opportuno il riconoscimento di un prolungamento dei termini per comunicazione e la pubblicazione delle tariffe per la distribuzione e la fornitura del gas di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 25/01 al fine di consentire agli esercenti di tenere conto delle modificazioni e integrazioni apportate al quadro regolatorio;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e la medesima deliberazione si definisce come deliberazione n. 237/00.

Art. 2.

Determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente

Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 4.11 della deliberazione n. 237/00, applicabile per l'anno termico 2001-2002, e determinato in lire 236.500 per la distribuzione di gas naturale e in lire 289.600 per la distribuzione degli altri gas.

Art. 3.

Ambiti tariffari a costo elevato

3.1 Sono considerati a costo elevato in ciascuno degli anni termici compresi nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2004 gli ambiti tariffari per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD),

determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 della deliberazione n. 237/00, è superiore a 508.700 lire annue per ogni cliente allacciato ed attivo al 30 giugno del precedente anno termico, oppure a 7,40 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico.

3.2 La quota QFNC negative di cui all'art. 5, comma 5.3 della deliberazione n. 237/00 per gli ambiti tariffari a costo elevato, è pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC_1 = \frac{VRD_1 - 508.700 \times NU}{2}$$

$$QFNC_2 = \frac{VRD_1 - 7,4 \times E}{2}$$

3.3 La quota QFNC positiva di cui all'art. 5, comma 5.2 della deliberazione n. 237/00 per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, è pari all'1,9% della somma del costo di gestione e del costo di capitale della distribuzione, secondo la formula:

$$QFNC = 0,019\ VRD_1$$

3.4 La quota QFNC di cui al comma precedente non è dovuta per gli ambiti tariffari per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 della deliberazione n. 237/00, è superiore a 499.100 lire annue per ogni cliente allacciato ed attivo al 30 giugno del precedente anno termico, oppure a 7,26 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico.

3.5 In deroga al disposto dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 237/00, le località per le quali l'esercente ha diritto di ottenere la compensazione temporanea dei costi di distribuzione sono soggette al calcolo del vincolo sui ricavi ed all'applicazione dell'opzione tariffaria base di cui all'art. 7 della medesima deliberazione.

3.6 Gli esercenti comunicano annualmente all'Autorità, contestualmente alla presentazione delle proposte annuali di aggiornamento delle tariffe, l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato per i quali intendono ottenere la compensazione temporanea per un massimo di tre anni termici ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote.

Art. 4.

Amministrazione del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

4.1 L'Autorità amministra il fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 237/00 avvalendosi, per la gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario.

4.2 Gli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano, entro il 30 aprile dell'anno termico di riferimento, il saldo tra le quote QFNC positive determinate in base al precedente art. 3, comma 3.3, e quelle negative di cui al precedente art. 3, comma 3.2.

4.3 Entro il 30 giugno dell'anno termico di riferimento, le quote QFNC negative determinate ai sensi del precedente art. 3, comma 3.2, al netto di quelle positive di competenza, sono versate agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato.

4.4 Qualora il gettito riveniente dai versamenti di cui al precedente comma 4.2 non sia capiente rispetto alle esigenze poste dai versamenti di cui al precedente comma 4.3, detti versamenti sono ridotti proporzionalmente.

Di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00:

sostituire il comma 3.2 dell'art. 3 con un comma formulato nel modo seguente: «3.2 Nei casi in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione e la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti»;

sostituire il comma 4.1 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo seguente: «4.1 Per ciascuna località facente parte dell'ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione VRD è pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione CGD e di capitale CCD relativi all'attività di distribuzione, effettuata con livelli di qualità, sicurezza e continuità e con le condizioni contrattuali del servizio di cui al successivo art. 12, comma 5.

$VRD = CGD + CCD$»;

sostituire il comma 4.8 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo seguente: «4.8 In caso di estensioni rilevanti del servizio, anche distribuite su più anni, avvenute nell'ambito del medesimo comune nei dieci anni che terminano con quello di presentazione della proposta tariffaria, il parametro APF è calcolato come valore medio ponderato per i clienti delle diverse zone servite, assumendo l'anno AC-10 come anno di prima fornitura per i clienti già serviti in tale data, secondo la formula:

$$APF = \frac{\sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t APF_t + (AC-10) \cdot NU_{AC-10}}{NU}$$

dove:

NU_t sono i clienti attesi delle estensioni rilevanti;

NU_{AC-10} sono i clienti nuovi delle reti esistenti e quelli presenti al 31 dicembre dell'anno AC-10, al netto delle cessazioni, calcolati secondo la formula:

$$NU_{AC-10} = NU - \sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t$$

NU assume il significato indicato al precedente comma 4.2».

sostituire l'art. 5 con un articolo formulato nel modo seguente:

Art. 5.

Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

5.1 È istituito con decorrenza dal 1° luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione), alimentato da versamenti annuali costituiti da quote relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato.

5.2 La quota QFNC versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione è una quota aggiunta al vincolo sui ricavi di distribuzione VRD dell'ambito tariffario, al fine della determinazione dell'opzione tariffaria base di cui all'art. 7 del presente provvedimento.

5.3 La quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato è determinata annualmente dall'Autorità come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento, in modo da coprire i costi delle quote QFNC relative agli ambiti tariffari a costo elevato.

5.4 Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC è negativa ed è pari ad una percentuale del maggior costo di distribuzione riconosciuto per i suddetti ambiti, rispetto al limite dei costi elevati fissato annualmente dall'Autorità.

5.5 Per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota QFNC è riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore ai tre anni.

sostituire il comma 9.4 dell'art. 9 così come modificato dalla deliberazione n. 4/01 con un comma formulato nel modo seguente:

«9.4 La quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD è calcolata, per ciascun ambito tariffario, secondo la formula:

$$QVD = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

VRVD è il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, pari alla somma dei singoli vincoli determinati per ciascuna località costituente l'ambito tariffario secondo la formula:

$$VRVD = v \times NV$$

dove:

v è un coefficiente rappresentativo dei costi unitari, operativi e di capitale, dell'attività di vendita al dettaglio, pari a 62.100 lire/cliente;

NV è il numero dei clienti attivi del mercato vincolato al 30 giugno dell'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria in ciascuna località costituente l'ambito tariffario. Per l'anno base gli esercenti utilizzano il numero dei clienti allacciati ed attivi al 30 giugno 2000 che hanno registrato nell'anno termico 1999-2000, o come media degli anni solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard;

VCV è il volume del gas venduto ai clienti del mercato vincolato, appartenenti all'ambito tariffario in esame, nell'anno termico precedente la presentazione della proposta tariffaria, espresso in MJ. Per l'anno base gli esercenti utilizzano i valori relativi ai consumi dei clienti che hanno registrato nell'anno termico 1999-2000, o come media degli anni solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard.»

Nel comma 9.5 dell'art. 9, così come modificato dalla deliberazione n. 4/01, la formula:

$$Qm_1 = \frac{cm + 58,5}{38,52 \times 0,975}$$

è sostituita dalla formula:

$$Qm_1 = \frac{cm + 58,5}{38,52 \times (cnc + 0,007)}$$

dove «cnc» assume i valori definiti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996.

aggiungere all'art. 10 il comma formulato nel modo seguente:

«10.5 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 10.1, sono riscosse dagli esercenti mediante aggiunta alle quote variabili delle opzioni tariffarie, determinate ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente provvedimento di un'ulteriore quota, espressa in L/MJ, pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per l'energia distribuita nell'anno base;

di prorogare sino al 30 marzo 2001 il termine, previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 febbraio 2001, n. 25/01, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla medesima Autorità le tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001;

di prorogare sino al 15 aprile 2001 il termine, previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 febbraio 2001, n. 25/01, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione delle tariffe sul Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate;

di stabilire che le proposte tariffarie per l'anno termico 2001-2002, di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, devono essere presentate entro il 15 aprile 2001;

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 13 marzo 2001.

Milano, 13 marzo 2001

Il presidente: RANCI

01A3457

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. **1827.**

Nuovo ordinamento dello Stato civile. (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in *Gazzetta Ufficiale* - supplemento n. 303 del 30 dicembre 2000).

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

In data 31 marzo 2001 entrerà in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396, sotto forma di regolamento di revisione e semplificazione ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 127/1997.

La nuova normativa ha profondamente modificato le competenze dell'Aniministrazione della Giustizia e i compiti delle Autorità giudiziarie in materia.

Sotto tale aspetto, le novità di maggior rilievo riguardano:

1. Il trasferimento delle mansioni di ordine generale del Ministero della giustizia sull'intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri di vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attività degli ufficiali dello stato civile, rispettivamente al Ministero dell'interno e ai prefetti.

2. La registrazione e la conservazione degli atti negli archivi informatici che saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile dopo che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalità tecniche occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali archivi, che verrà indicata nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti delle autorità giudiziarie per i quali è prevista la trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza indugio trasmessi con le nuove modalità tecniche dalla cancelleria del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che deve trascriverli o annotarli. Nelle more, finché non diverranno operativi gli archivi informatici, continueranno a restare in vita, in via provvisoria anche quanto alla forma e alla tenuta dei registri cartacei e alla trasmissione degli atti, le disposizioni cui fa riferimento l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. La competenza ad emanare durante la fase transitoria le istruzioni sulla tenuta dei registri appartiene al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 109. Le cancellerie dei tribunali e delle corti provvederanno come per il passato a trasmettere agli ufficiali dello stato civile le copie autentiche delle sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti ai fini della loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato civile.

3. La possibilità per l'ufficiale dello stato civile di rilasciare direttamente le copie integrali degli atti del proprio ufficio senza l'autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica.

4. Lo snellimento delle procedure in tema di dichiarazione tardiva di nascita, di attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e di rettificazione degli atti dello stato civile. In particolare:

a) La dichiarazione tardiva di nascita può essere raccolta e registrata dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia, se il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva. In tal caso al procuratore della Repubblica verrà data comunicazione della dichiarazione tardiva per opportuna conoscenza. Invece, se non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi è tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato civile non può procedere autonomamente alla formazione dell'atto di nascita. Infatti, in queste ultime ipotesi, è previsto che l'atto di nascita mancante possa essere formato solo in forza di decreto del tribunale dato con il procedimento della rettificazione ad istanza del procuratore della Repubblica.

b) L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il dichiarante vi insista benché informato del divieto, non esclude la formazione dell'atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di informare il procuratore della Repubblica ai fini dell'eliminazione del nome vietato mediante il procedimento di rettificazione.

c) Le correzioni degli errori materiali di scrittura possono riguardare tutti gli atti di stato civile indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi sono stati posti in essere. Possono essere perciò corretti con la nuova procedura anche gli atti di data precedente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Le correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertata la sua legittimità, dispone che la correzione venga fatta anche sui registri depositati presso la cancelleria del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti può ricorrere al tribunale avverso la correzione fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle Autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti i cognomi imposti all'estero in difformità della legge italiana ai cittadini nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del primo comma dell'art. 262 del codice civile. Le correzioni che in futuro devono essere apportate sui registri depositati presso le prefetture verranno ovviamente disposte dal prefetto.

d) Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo che le annotazioni sugli atti dello stato civile verranno apposte direttamente dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le annotazioni che devono essere eseguite anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia al procuratore della Repubblica affinché questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori formalità, salvo che l'annotazione debba essere rifiutata perché contraria all'ordine pubblico. In tal caso il procuratore della Repubblica promuove l'azione di rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso.

c) I procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili. Si è reso quindi necessario abrogare l'art. 454 del codice civile. Sono stati altresì abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli del codice civile elencati nell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. I decreti del tribunale con cui si provvede sulle istanze di rettificazione o sulle opposizioni alle correzioni degli errori materiali di scrittura devono essere trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla cancelleria del tribunale all'ufficiale dello stato civile. Questi, per parte sua, può chiederne l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia interesse.

5. Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata al prefetto che, nel primo caso, la trasmette al Ministero dell'interno per la decisione e nel secondo caso (così come per il cambiamento di cognome chiesto perché ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale) pronuncia direttamente sulla domanda. In entrambi i casi, la pubblicazione della domanda che viene effettuata mediante affissione nel comune di nascita e di residenza dell'istante è ridotta a trenta giorni (al posto dei sessanta giorni richiesti in precedenza) e quella che in passato veniva fatta mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie speciale - non deve essere più eseguita.

Deve essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che riguardano tale procedimento dal Ministero della giustizia a quello dell'interno e dalle procure generali presso le corti di appello alle singole prefetture, non vi sono nel nuovo regolamento norme che regolino espressamente le situazioni transitorie. Perciò con l'entrata in vigore della nuova legge cessa immediatamente la competenza già attribuita in materia al Ministero della giustizia e alle procure generali presso le corti di appello. Tuttavia, in virtù del principio «*tempus regit actum*», l'attività compiuta in precedenza dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata.

Da ciò deriva che le procure generali della Repubblica trasmetteranno puramente e semplicemente e senza alcun parere al Ministero dell'interno gli atti presso di esse pendenti relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di cognome già di competenza del Ministro della giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno alle prefetture gli atti pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di nomi o di cambiamento di cognomi nei casi particolari su cui in precedenza dovevano provvedere direttamente. Con lo stesso atto cureranno di dare comunicazione agli interessati dell'ufficio al quale gli atti sono stati trasmessi .

Sussistono, comunque, giustificate ragioni per ritenere che i decreti definitivi emessi sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati per essere trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il 31 marzo 2001, perché dopo tale data si tratta solo di fare valere gli effetti di atti e procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era in vigore la normativa che li riguardava.

Con l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il potere dei procuratori della Repubblica di legalizzare, ove occorra, le firme degli ufficiali dello stato civile sugli atti da valere all'estero, così come disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 10 luglio 1971, in conseguenza del passaggio al Ministero dell'interno e ai propri organi periferici dell'intera competenza sulla materia dello stato civile.

Per quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per ragioni di funzionalità organizzativa, devono continuare a restare nei rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Ciò consentirà agli uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali uffici.

Ulteriori valutazioni potranno essere fornite nel momento in cui entreranno in funzione gli archivi informatici previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare con la massima urgenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

01A3360

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato di rettifica dell'avviso riguardante ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995 legge 7 giugno 1999, n. 213.

Nell'avviso riguardante la ratifica sopra citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale n. 153 del 2 luglio 1999, alla riga 24 della pagina 12, ove sono scritte le parole:

«Une action en restitution d'un bien culturel e déplacé d'un monument, d'un site archéologique ou d'une collection publique intentee dans un autre Etat contractant qui fait une telle déclaration se prescrit également dans le meme délai.».

Si legga:

«Une action, intentée duna un autre Etat contractant, en restitution d'un bien culturel e déplacé d'un monument, d'un site archéologique ou d'une collection publique situé dans un Etat eontractant qui fait une telle déclaration, se prescrit également dans le meme délai.».

01A3471

Decreto di limitazioni di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tolone (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

La sig.ra Maria Insalaco Manta, agente consolare onoraria in Tolone (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Marsiglia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5. assistenza ai connazionali bisognosi residenti nella circoscrizione con elargizione di sussidi ed erogazione di denaro ai cittadini che versino in stato di occasionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Marsiglia;

6. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A3117

Decreto di limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Neuquen (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

La sig.ra Rosa D'Amico, vice consolare onorario in Neuquen (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento di cittadinanza;

6. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

9. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A3118

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8860
Yen giapponese	107,81
Corona danese	7,4630
Lira Sterlina	0,61940
Corona svedese	9,1378
Franco svizzero	1,5304
Corona islandese	80,66
Corona norvegese	8,0810
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57867
Corona ceca	34,390
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,75
Litas lituano	3,5431
Lat lettone	0,5586
Lira maltese	0,4017
Zloty polacco	3,6438
Leu romeno	24375
Tallero sloveno	215,8396
Corona slovacca	43,614
Lira turca	881333
Dollaro australiano	1,7919
Dollaro canadese	1,3935
Dollaro di Hong Kong	6,9104
Dollaro neozelandese	2,1583
Dollaro di Singapore	1,5920
Won sudcoreano	1152,69
Rand sudafricano	7,0903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3563

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano "Granocyte"». (Decreto AIC/UAC n. 130/2000).

Nella parte del comunicato «modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano: GRANOCYTE - decreto AIC UAC n. 130/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 281 del 1º dicembre 2000.

Alla pagina 17 ove si legge: L. 281.000 leggasi: L. 281.100.

01A3291

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medoxim»

Decreto n. 800.5/R.M.692/D55 del 6 marzo 2001

Con decreto n. 800.5/R.M.692/D55 del 16 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MEDOXIM, IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta San Carlo Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3235

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lavanda Sofar»

Decreto n. 800.5/R.M.475/D95 del 20 marzo 2001

Con decreto n. 800.5/R.M.475/D95 del 20 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: LAVANDA SOFAR:

irrigaz vaginale 1 flac 133 ml - 032057 010;

irrigaz vaginale 4 flac 133 ml - 032057 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sofar S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3288

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobi»

Estratto decreto AIC/UAC n. 561 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: TOBI.

Titolare AIC: PathoGenesis Ltd, Pathogenesis House Park Lane Cranford Hounslow TW5 9RR UK.

Confezione: 56 fiale monodose da 300 mg/ml di polietilene.

AIC n. 034767018/M (in base 10), 115058 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe H: Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 3.950.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 5.159.100 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto con un tetto di vendite di 2000 pezzi secondo le modalità di erogazione previste nell'accordo.

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare, soluzione limpida di colore giallino.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali - Vietata la vendita al pubblico.

Composizione: 1 fiala da 5 ml contiene;

Principio attivo: tombramicina 300 mg corrispondente ad una singola dose.

Eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, acido solforico e disodio idrossido per aggiustare il ph.

Produzione: Automatic Liquid Packaging Inc 2200 W. Lake Shore Drive Woodstock Illinois 60098 Stati Uniti.

Controllo e confezionamento: Unipack Ltd Hurricane Way Wickford Business Park Shotgate Essex SS11 8UJ UK

Indicazioni terapeutiche: terapia di lungo periodo dell'infezione polmonare crorica dovuta a Pseudomonas aeruginosa nei pazienti di età non inferiore ai 6 anni affetti da fibrosi cistica (FC).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto decreto AIC/UAC n. 563 del 27 febbraio 2001

Specialità medicinale: PARIET.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti 23m - 20093 Cologno Monzese Milano.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 blister AL/AL 7 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216174/M (in base 10), 10N67G (in base 32);

confezione: 1 blister AL/AL 14 CPR Gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216186/M (in base 10) 10N67U (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: Classe A nota 1 e 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 28.600 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 47.200 (IVA inclusa);

2 blister AL/AL 14 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216198/M (in base 10), 10N686 (in base 32);

4 blister AL/AL 14 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216200/M (in base 10), 10N688 (in base 32);

1 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216212/M (in base 10), 10N68N (in base 32);

2 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216224/M (in base 10), 10N690 (in base 32);

5 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216236/M (in base 10), 10N69D (in base 32);

8 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - AIC n. 034216248/M (in base 10), 10N69S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 compressa gastroresistente di colore giallo da 20 mg contiene:

principio attivo: rabeprazolo sodico mg 20 pari a 18,85 mg di rabeprazolo.

Eccipienti: mannitolo, ossido di magnesio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, etilcellulosa, idrossipropilmeticellulosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), cera carnauba ed inchiostro (gomma lacca per uso alimentare (E904), ossido di ferro rosso (E172), lecitina di soia (E322), antischiuma (DC 1510).

Produttore: Eisai Co Ltd Misato Plant, 950 Oaza Hiroki Misatocho, Kodama-gun - Saitama Prefecture 367 01 - Giappone.

Confezionamento terminale: Unipack Ltd, Hurricane Way Wickford Business Park - Shotgate Essex UK. Cilag AG, Hochstrasse 201 CH8 205 Schaffausen - Switzwerland.

Controlli: The Boots Co PLC, 1 Thane Road Notthingham UK.

Rilasciato: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse - Belgio. Unipack Ltd, Hurricane Way Wickford Business Park - Shotgate Essex UK.

Indicazioni terapeutiche:

«Pariet» è indicato per il trattamento di:

ulcera duodenale attiva;

ulcera gastrica benigna attiva;

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) sintomotica erosiva o ulcerativa;

terapia a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo (terapia di mantenimento della MRGE)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sleepia»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 564/2000 dell'8 marzo 2001

Specialità medicinale: SLEEPIA.

Titolare AIC: Pfizer Consumer Helath Care S.r.l. s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Confezioni autorizzate numeri di AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule di gelatina molle in blister (PVC/AC/AL) da 50 mg - AIC n. 034763019/M (in base 10) 114W8C (in base 32);

20 capsule di gelatina molle in blister (PVC/AC/AL) da 50 mg - AIC n. 034763021/M (in base 10) 114W8F (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule di gelatina molle.

Composizione: una capsula da 50 mg contiene:

principio attivo: difenidramina cloridrato 50 mg;

eccipienti: macrogol 400, glicerolo (E422), gelatina, sorbitolo, blu patent V (E131), titanio biossido (E171), polivinil acetato ftalato, acqua.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore:

RP Scherer Ltd Frankland Road Blagrove

Swindon Wiltshire SN5 8 YS UK.

Confezionamento e controllo:

Heinirch Mack Nachf Gmbh & Co KG.

Indicazioni terapeutiche:

«Sleepia» è indicato nel trattamento temporaneo dei disturbi del sonno.

Nota: non è necessario trattare i disturbi del sonno con farmaci ipnotici: spesso infatti essi sono espressione di malattie fisiche o psicologiche e possono essere influenzati positivamente adottando altre misure o trattando il disturbo di base.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3292

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento di variazione UAC/II/847/2000 del 17 novembre 2000. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Preterax"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/847/2000 del 17 novembre 2000. Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Preterax.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000, alla pagina 67, alla voce «Estratto provvedimento di modifica di UAC/II 847 del 17 novembre 2000». Leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di UAC/II 847 del 6 dicembre 2000».

01A3255

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento di variazione UAC/II/846/2000 del 17 novembre 2000. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Prelectal"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/846/2000 del 17 novembre 2000». Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PRELECTAL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000 alla pag. 67, alla voce «Estratto provvedimento di modifica di UAC/II/846 del 17 novembre 2000». Leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di UAC/II/847 del 6 dicembre 2000», ed alla voce: «Modifica apportata modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto: reazioni anafilattiche durante il trattamento ii sensibilizzazione e reazioni anafilattiche con l'impiego di membrane filtranti», leggasi: «Modifica apportata: modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto: reazioni anafilattiche durante il trattamento di desensibilizzazione e reazioni anafilattiche con l'impiego di membrane filtranti».

01A3256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Multihance»

Estratto provvedimento UAC/II/884 del 15 febbraio 2001

Specialità: MULTIHANCE.

Confezioni:

034152013 - flacone ev 5 ml;

034152025 - flacone ev 10 ml;

034152037 - flacone ev 15 ml;

034152049 - flacone ev 20 ml.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/234/01/W01.

Numero procedura arbitrato: EMEA/H/A/322.

Tipo modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al sistema nervoso centrale.

Modifica apportata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al sistema nervoso centrale in: «Multihance è anche indicato per la risonanza magnetica dell'encefalo e del midollo spinale, dove migliora l'identificazione di lesioni e fornisce informazioni diagnostiche aggiuntive rispetto alla risonanza magnetica senza contrasto» e conseguenti modifiche degli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dexoket»

Estratto provvedimento UAC/II/885 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: DEXOKET (licenza Ketesse).

Confezioni:

034043012 - 20 compresse filmrivestite 12,5 mg;

034043024 - 40 compresse filmrivestite 12,5 mg;

034043036 - 20 compresse filmrivestite 25 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con riguardo alle reazioni avverse con un nesso di causalità possibile o probabile per il dexketoprofene trometamolo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo»

Estratto provvedimento UAC/II/886 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: DESKETO.

Confezioni:

034041018 - 20 compresse 12,5 mg;

034041020 - 40 compresse 12,5 mg;

034041032 - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con riguardo alle reazioni avverse con un nesso di causalità possibile o probabile per il dexketoprofene trometamolo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Firmadol»

Estratto provvedimento UAC/II/887 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: FIRMADOL (licenza Ketesse).

Confezioni:

034042010 - 20 compresse 12,5 mg;

034042022 - 40 compresse 12,5 mg;

034042034 - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con riguardo alle reazioni avverse con un nesso di causalità possibile o probabile per il dexketoprofene trometamolo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vexol»

Estratto provvedimento UAC/II/888 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: VEXOL.

Confezioni:

033221019/M - collirio sosp. oftalmica 1% 3 ml;

033221021/M - collirio sosp. oftalmica 1% 5 ml;

033221033/M - collirio sosp. oftalmica 1% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0149/001/W001.

Tipo di modifica: modifica della composizione.

Modifica apportata: modifica di un eccipiente: da Carbomer 934P a Carbomer 974P.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento UAC/II/889 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

033074016/M - 1 flac. gocce 10 ml;

033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

033074030/M - 20 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0113/001-003/W011.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche della parte II del dossier: sostituzione DMF con la versione approvata nel 1999.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto provvedimento UAC/II/890 del 15 febbraio 2001

Specialità Mediciiiale: DASKIL

Confezioni:

n. 028629057 - soluzione dermatolgica 1% - flacone 30 ml;

n. 028629069 - spray dermatologico 1% - flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0207/001-002/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito eliminazione di un test per l'odore, aggiunta di un test per l'aspetto, aggiunta del test «conta dei microrganismi».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/892 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: LEUCOMAX.

Confezioni:

n. 027961022/M - 1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

n. 027961034/M - 3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

n. 027961046/M - 1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

n. 027961059/M - 3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

n. 027961061/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/002, 003,006/W017.

Tipo di modifica: aggiunta di un fornitore alternativo.

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore alternativo per l'albumina (croce rossa finlandese - Helsinki - Finlandia).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mielogen»

Estratto provvedimento UAC/II/893 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: MIELOGEN.

Confezioni:

n. 027960020 - flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

n. 027960032 - 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv.;

n. 027960044 - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

n. 027960057 - 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv.;

n. 027960069 - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0031/ 002,003,006/W017.

Tipo di modifica: aggiunta di un fornitore alternativo.

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore alternativo per l'albumina umana (croce rossa finlandese - Helsinki - Finlandia).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto provvedimento UAC/II/894 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni:

n. 034001014/M - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

n. 034001026/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3254

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici in applicazione del decreto direttoriale n. 106/2001 «Programma Tetti fotovoltaici».

Si comunica che il Ministero dell'ambiente ha emanato, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Titolo I del decreto direttoriale n. 106/2001, il bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza 1-20 kw connessi in rete.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché le risorse finanziarie disponibili.

Si precisa inoltre, che il termine previsto di novanta giorni per la presentazione delle domande, decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente servizio IAR, via Cristoforo Colombo n. 44, e sul sito www.minambiente.it

01A3361

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 marzo 2001 concernente: «Variazione all'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 265 del 2000» del Ministero delle finanze. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2001).

All'art. 1 del decreto citato riportato alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, dove è scritto: «*10* settembre 2000» leggasi: «*1°* settembre 2000».

01A3467

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651074/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.